



Politica di Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate ed Internal Dealing

<i>Tipo Documento</i>	Politica di Gruppo
<i>Codifica</i>	GBCI-POL-M9-01-R01
<i>Approvato da</i>	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca

11 Disposizioni in materia di Internal Dealing

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (di seguito **Soggetti Rilevanti**), nonché le persone fisiche e giuridiche a loro strettamente legate⁴¹, sono tenuti a notificare alla Società di appartenenza ed alla Consob di tutte le operazioni effettuate sui titoli di credito emessi dalla Società stessa (o su strumenti finanziari ad essi collegati) effettuate sui titoli di credito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati della Società stessa (il cosiddetto **internal dealing**).

Nello specifico, tale previsione si applica a tutte le operazioni “successive” **al raggiungimento di un importo complessivo di 20.000 EUR nell’arco di un anno civile** (la soglia è calcolata sommando senza compensazione)⁴².

La Società emittente è tenuta a comunicare tempestivamente al pubblico le informazioni notificate dai **Soggetti Rilevanti**, in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

La normativa di riferimento prescrive inoltre che, nei 30 giorni di calendario antecedenti l’approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (c.d. periodo di chiusura), i **Soggetti Rilevanti** sono tenuti ad astenersi dall’effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, su strumenti quotati emessi dalla Società.

Al fine di essere conformi agli obblighi regolamentari, le Società emittenti attribuiscono ad una Funzione interna la responsabilità di informare per iscritto⁴³ i **Soggetti Rilevanti** circa gli obblighi loro spettanti in materia di segnalazioni degli “*internal dealing*”⁴⁴, ivi compreso il loro dovere di notificare per iscritto alle persone loro strettamente legate gli adempimenti previsti dalla normativa stessa⁴⁵.

I **Soggetti Rilevanti** forniscono inoltre la lista aggiornata delle rispettive persone strettamente legate, corredata delle informazioni anagrafiche rilevanti (nome e cognome, tipo di “associazione”), che la Società provvede a registrare.

Per persone strettamente legate, ai sensi della normativa di riferimento⁴⁶, si intende:

- un coniuge o un convivente equiparato al coniuge ai sensi di legge;
- un figlio a carico;
- un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione;
- una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione da una persona di cui ai precedenti alinea, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

⁴¹ Ai sensi dell’art. 3 del MAR

⁴² Ai sensi dell’art. 19 del MAR

⁴³ Tramite la consegna dei moduli “Chiarimenti sugli obblighi in tema di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione”, “Notifica degli obblighi in tema di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione” ed il “Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate” (cfr. Allegato E).

⁴⁴ Operazioni previste dal Regolamento (UE) 596/2014 (c.d. MAR) e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea.

⁴⁵ Ai sensi dell’Art. 19(5) del MAR.

⁴⁶ Ai sensi dell’art. 3 del MAR.

I **Soggetti Rilevanti**, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano con la massima tempestività alla Funzione interna incaricata dalla Società emittente e alla Consob tutte le operazioni del tipo “*internal dealing*”⁴⁷ effettuate per conto proprio.

La massima tempestività deve essere considerata rispetto alla data di esecuzione, in modo tale da consentire alla Banca di adempiere all’obbligo di pubblicazione entro i termini previsti dal Regolamento MAR, ovvero non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione.

Per la notifica delle operazioni in parola, i **Soggetti Rilevanti** compilano ed inviano tramite *e-mail* il Modulo B - “**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate**”⁴⁸ ai seguenti destinatari:

- la Società di appartenenza, all’indirizzo *e-mail* indicato sullo stesso Modulo B;
- la Consob, all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via *e-mail* a protocollo@consob.it⁴⁹

La Funzione incaricata dalla Società emittente provvede ad interessare la Funzione responsabile della Comunicazione, la quale, tramite mezzo elettronico, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data delle operazioni segnalate dai **Soggetti Rilevanti**, all’invio (in formato .pdf non modificabile) delle operazioni notificate ad almeno due agenzie di stampa e/o ai quotidiani, specificando che si tratta di comunicazioni di *Internal Dealing*⁵⁰.

Provvede inoltre a pubblicare le informazioni ricevute sul proprio sito internet nell’apposita sezione denominata “*Internal Dealing*”, accessibile dalla sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.

⁴⁷ Ai sensi dell’Art. 19(1, 2, 6, 7 e 8) del MAR; dell’Art.10 del Regolamento di esecuzione UE 2016 522 e dell’Art. 2 del Regolamento di esecuzione UE 2016 523

⁴⁸ Cfr. Allegato E punto 3.2

⁴⁹ Specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR *Internal Dealing*” (cfr. Comunicazione CONSOB 61330/2016). In caso di invio tramite posta elettronica ordinaria, non è necessario sottoscrivere la notifica con firma elettronica qualificata o digitale.

⁵⁰ Ai sensi dell’Art. 19(3) del MAR.